



COMUNE DI POSTA
 Provincia di Rieti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 05 Data 27.05.2017	OGGETTO: Approvazione della proposta inoltrata dall'Associazione Uniti per Sigillo per la gestione del parco giochi nella frazione di Sigillo con la possibilità d'istallazione di una casetta in legno da adibire a rimessaggio attrezzature ludico/ricreative a servizio del parco. Approvazione schema di convenzione.
--------------------------	--

L'anno Duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO ore 11,20 e segg. nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1.	SERENELLA CLARICE	X	
2.	FRANCESCO MARCONI	X	
3.	LUIGI RODRIQUEZ	X	
4.	MARCELLO ETRUSCO	X	
5.	GIORDANO FOFFO	X	
6.	PAOLA ANGELINI	X	
7.	ANGELANTONIO PICA	X	
8.	MAURIZIO DE SANTIS	X	
9.	LUIGI CESARETTI		X
10.	ROSELLA DI CINO		X
11.	FRANCESCO CALABRESE		X
	TOTALE	8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Serenella Clarice, in qualità di Sindaco dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

C.C. n. 05 del 27.05.2017

Il Sindaco illustra il quarto punto all'ordine del giorno.

Relaziona il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del Sindaco.

Interviene il consigliere comunale Luigi Rodriquez: *“sono contrario perché un parco giochi è necessario per Sigillo, ma non collocato in un area a rischio e pertanto non vorrei che autorizzare la casetta determini l'autorizzazione del parco giochi”*

Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI	N. 08
- VOTI FAVOREVOLI	N. 07
- VOTI CONTRARI	N. 01 (Luigi Rodriquez)

Procedutosi a votazione sull'immediata eseguibilità si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI	N. 08
- VOTI FAVOREVOLI	N. 07
- VOTI CONTRARI	N. 01 (Luigi Rodriquez)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione.
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della proposta inoltrata dall'Associazione Uniti per Sigillo per la gestione del parco giochi nella frazione di Sigillo con la possibilità d'installazione di una casetta in legno da adibire a rimessaggio attrezzature ludico/ricreative a servizio del parco. Approvazione schema di convenzione.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000, espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE DI SOLA REGOLARITÀ TECNICA.


Posta, li 19.05.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Ing. Massimiliano Giorgini

PARERE FAVOREVOLE DI SOLA REGOLARITÀ CONTABILE

Posta, li 22.05.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
Serenella Clarice

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che il comune di Posta è proprietario del terreno nella frazione di Sigillo censito al foglio 38 part. 272, della superficie di 460 mq, acquisito con atto pubblico in data 27.11.99 registrato in Rieti al n. 2294 del 16.12.1999;
- che la destinazione urbanistica del suddetto lotto, secondo il vigente strumento urbanistico PRG approvato con D.G.R. 484 del 03.08.2006, è “zona per parchi pubblici attrezzati” F3/b “verde pubblico sportivo”;
- che l’attuale destinazione d’uso del terreno vede una parte adibita a parco giochi e la restante a campo da calcio, in parziale conformità alle disposizioni di Piano Regolatore;
- che l’Associazione Uniti per Sigillo, nella persona della Presidentessa Prof.ssa Rita Filocamo, ha espresso la volontà di installare su detto suolo pubblico una “casetta” in legno da adibire a “club house”;

Tutto ciò premesso:

VISTA la nota prot. 931 del 11.02.2017 con la quale la Presidentessa dell’Associazione Uniti per Sigillo, Prof.ssa Rita Filocamo, trasmetteva il progetto architettonico per “l’installazione di una casetta in legno da collocare all’interno del parco giochi nella fraz. di Sigillo”;

DATO ATTO che dalla relazione tecnica allegata si evince il volere della suddetta associazione di installare il fabbricato per essere adibito in via permanente a casetta a servizio del parco giochi di cui l’Associazione curerà la gestione ordinaria;

CHE il progetto prevede l’installazione di una casetta di circa 16 mq di dimensioni in pianta con quota alla gronda di m 2;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente del Comune di Posta, approvato con D.G.R. 484 del 03.08.2006, che, all’art. 26/b, “verde pubblico sportivo”, recitano *“tali zone sono destinate al gioco, allo sport e tempo libero e cioè agli impianti sportivi e ricreativi, coperti e scoperti. In tali zone il piano si attua attraverso intervento edilizio diretto”*;

CHE il Piano Regolatore di Posta per la zona in questione prevede l’edificazione di impianti sportivi anche coperti e annessi quali l’alloggio del custode e che quindi si ritiene compatibile la realizzazione di un piccolo rimessaggio attrezzature ludico/ricreative a servizio del parco;

RITENUTO l’oggetto edilizio proposto funzionale al servizio dell’area ludica attrezzata attualmente presente sulla particella 272, anche se non esplicitamente previsto dal P.R.G.;

CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 22.03.2017, l’organo esecutivo dell’Ente ha espresso il proprio positivo assenso all’installazione della casetta, riconoscendo la pubblica utilità della proposta, nelle more dell’acquisizione dei obbligatori pareri sovra comunali per la realizzazione, e rimandando al Consiglio Comunale la concessione della gestione dell’area e l’approvazione dello schema di convenzione che disciplini le modalità e i rapporti tra i due soggetti, concedente e concessionario;

CHE sull’area in questione gravano i seguenti vincoli sovra ordinati:

1. Sismico di prima categoria;
2. Art. 142 co. 1 lett. “c” Dlgs. 42/2004 – art. 35 PTPR “protezione dei corsi delle acque pubbliche”;
3. Art. 142 co. 1 lett. “m” Dlgs. 42/2004 – art. 41 PTPR “rispetto linee tipicizzate”;
4. Art. 43 PTPR – Insediamenti urbani storici e territori;
5. art. 45 PTPR – beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini;
6. Art. 136 Dlgs. 42/2004 e D.M. 15 luglio 1953 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Terminillo;
7. Area di rischio idraulico elevato R4 del Piano dell’autorità di Bacino del Fiume Tevere art. 31 NTA;

CHE, in modo particolare, dalla lettura delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per quel che riguarda l'edificazione delle zone a rischio R4 di cui all'art. 31, rimandando all'art. 28 delle stesse, prevede, al co. 2 lettera "e", la possibilità di realizzazione di "piccoli manufatti accessori a servizio di impianti sportivi qualora gli stessi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile";

CHE, essendo l'intervento di realizzazione della "casetta" quindi suscettibile di approvazione da parte degli Enti preposti, alla cui espressione e rilascio di apposito nulla osta di competenza viene necessariamente rinviata la fattibilità dello stesso;

RICONOSCIUTA la pubblica utilità della proposta dell'Associazione Uniti per Sigillo e ritenuto doveroso disporre la concessione per la gestione degli spazi pubblici del parco per il periodo di anni 10, successivamente rinnovabili;

DATO ATTO che l'Associazione sarà esonerata al pagamento dei diritti di segreteria e oneri di competenza comunale, nonché di canoni per l'utilizzo del parco che resterà ad uso pubblico e giammai ad uso esclusivo dell'Associazione con la clausola che la casetta, qualora realizzata, verrà annessa al patrimonio comunale;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTA nella fattispecie la specifica competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;

Su proposta dell'Assessore Maurizio De Santis redatta a cura del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Massimiliano Giorgini;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse che qui si intendono richiamate formano parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

1. di concedere all'Associazione "Uniti per Sigillo" la gestione per 10 anni dell'area afferente il parco giochi di Sigillo censito al foglio 38 part. 272/parte con la possibilità di realizzazione di una casetta da adibire a rimessaggio attrezzature ludiche, previa acquisizione dei necessari e vincolanti pareri sovra comunali relativi ai vincoli in premessa;
2. di stabilire che per la realizzazione dei suddetti interventi l'Associazione sarà esonerata al pagamento dei diritti di segreteria e oneri di competenza comunale, nonché di canoni per l'utilizzo del parco che resterà ad uso pubblico e giammai ad uso esclusivo dell'Associazione con la clausola che la casetta, qualora realizzata, verrà annessa al patrimonio comunale;
3. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la stipula della convenzione secondo lo schema allegato alla presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



BOLLO 16.00 €

COMUNE DI POSTA

Provincia Rieti

SERVIZIO TECNICO

REP. _____

DEL _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVA, NEL PARCO GIOCHI DI SIGILLO.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì ____ (____) del mese di ____ alle ore ____, in Posta presso la Sede Municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il COMUNE DI POSTA, con sede provvisoria in via Roma 101, cap. 02019, C.F. 00123930570, in seguito denominato "Ente Concedente" o più semplicemente "Concedente", rappresentato dall'Ing. Massimiliano Giorgini, Responsabile del Servizio Tecnico il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

E

La Sig.ra _____, nata a _____ il _____, C.F. _____ e residente a _____ in via _____ in qualità di _____ dell'Associazione "Uniti Per Sigillo", con sede in _____, _____, _____, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO

Che il "Concessionario" ha presentato istanza in data 11.02.2017 prot. n. 931 tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di una struttura in legno "Casetta" nel Parco di Sigillo e precisamente al foglio 38 part. 272, da adibire a rimessaggio attrezzature ludico/ricreative a servizio delle aree attrezzate a destinazione F3;

Che il progetto prevede l'installazione di una casette di circa 16 mq di dimensioni in pianta con quota alla gronda di m 2;

Che la destinazione urbanistica del suddetto lotto, secondo il vigente strumento urbanistico PRG approvato con D.G.R. 484 del 03.08.2006, è "zona per parchi pubblici attrezzati" F3/b "verde pubblico sportivo";

Che l'attuale destinazione d'uso del terreno vede una parte adibita a parco giochi e la restante a campo da calcio, in parziale conformità alle disposizioni di Piano Regolatore;

Che il Piano Regolatore di Posta per la zona in questione prevede l'edificazione di impianti sportivi anche coperti e annessi quali l'alloggio del custode e che quindi si ritiene compatibile la realizzazione di un piccolo rimessaggio attrezzature ludico/ricreative a servizio del parco;

Che la fattibilità dell'intervento di realizzazione della "casetta", deve essere necessariamente subordinata all'acquisizione dei necessari pareri degli Enti sovra ordinati, segnalando i seguenti vincoli che insistono sull'area:

1. Sismico di prima categoria;
2. Art. 142 co. 1 lett. "c" Dlgs. 42/2004 – art. 35 PTPR "protezione dei corsi delle acque pubbliche";
3. Art. 142 co. 1 lett. "m" Dlgs. 42/2004 – art. 41 PTPR "rispetto linee tipicizzate";
4. Art. 43 PTPR – Insediamenti urbani storici e territori;
5. art. 45 PTPR – beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini;
6. Art. 136 Dlgs. 42/2004 e D.M. 15 luglio 1953 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Terminillo;
7. Area di rischio idraulico elevato R4 del Piano dell'autorità di Bacino del Fiume Tevere art. 31 NTA;

Che con Delibera della Giunta Comunale n. ____ del _____, l'organo esecutivo dell'Ente ha espresso il proprio positivo assenso all'istallazione della casetta, riconoscendo la pubblica utilità della proposta, nelle more dell'acquisizione dei obbligatori pareri sovra comunali per la realizzazione, e rimandando al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di convenzione che disciplini le modalità e i rapporti tra i due soggetti, concedente e concessionario;

Che con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____, l'organo politico- amministrativo dell'Ente ha espresso il proprio positivo assenso alla proposta dell'Associazione uniti per Sigillo, ha concesso la gestione del parco giochi per 10 anni ed ha approvato lo schema della presente convenzione;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente ed integralmente trascritti;

Art. 2

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Massimiliano Giorgini, su mandato dell'Organo Consiliare Comunale, concede all'Associazione Uniti per Sigillo nella persona della Sig.ra _____ in qualità di _____, la gestione del parco giochi, con esclusione del campo da calcetto, censito al catasto al foglio 38 part. 272/parte, con la possibilità di istallazione di una casetta con struttura in legno nel parco da adibire a rimessaggio attrezzature a servizio del centro ludico/ricreativo

previa acquisizione degli obbligatori pareri propedeutici al rilascio del Permesso a Costruire (ambientali, idraulici, sismici ecc) a propria cura e spese;

Art. 3

Tutte le procedure, di progettazione, acquisizione dei vincolanti pareri, direzione lavori e collaudo inerenti l'istallazione della casetta in legno sono in carico all'associazione Uniti per Sigillo. Qualora la stessa, per mancanza dei positivi pareri sovra comunali non potesse essere istallata, l'Associazione potrà recedere immediatamente alla presente convenzione e nulla avrà a che pretendere dall'Ente Concedente;

Art. 4

La concessione si intende consentita in via precaria, e salvo caso di rinuncia, decadenza o revoca o di quanto previsto nell'art. 14, essa avrà la durata di 10 anni a partire dalla data di validità (sottoscrizione) della presente convenzione e prima di sei mesi dalla scadenza potrà essere presentata istanza di rinnovo. La proprietà della struttura in legno che l'associazione ha intenzione di istallare, previa acquisizione degli obbligatori pareri propedeutici al rilascio del Permesso a Costruire (ambientali, idraulici, sismici ecc) finiti i lavori e collaudata, rimarrà in capo all'Ente "Concedente";

Art. 5

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 3 anni dalla data di sottoscrizione della presente concessione; trascorso infruttuosamente questo periodo, la stessa si riterrà decaduta;

Art. 6

Il Concessionario si impegna a progettare ed eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, garantendo, durante lo svolgimento degli stessi, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose di terzi;

Art. 7

Il Concessionario si farà carico di eventuali responsabilità civili e penali per danni subiti da persone o cose, sia durante lo svolgimento dei lavori che durante la gestione per tutta la durata della presente concessione;

Art. 8

Il Concessionario s'impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Comune per danni e per spese che potessero derivare a terzi, direttamente o indirettamente, dall'esercizio della presente concessione;

Art. 9

Il Concessionario è l'unico responsabile dello stato manutentivo e del parco, e della casetta in legno qualora acquisiti i pareri e istallata, la cui destinazione ed utilizzo resterà comunque pubblico e giammai ad uso esclusivo dell'Associazione concessionaria;

Art. 10

A riconoscimento della proprietà, dei diritti del Comune e della temporaneità della concessione, il Concessionario non è tenuto a corrispondere al Comune alcun corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico che verrà compensato con il trasferimento della proprietà della casetta suddetta e la gratuita manutenzione ordinaria e gestione del parco giochi di Sigillo;

Art. 11

Il consenso s'intende a titolo precario. La concessione non vincola ad alcuna servitù il Comune il quale ha facoltà di fare sui i beni di qualunque innovazione, ancorché essa comporti la rimozione o il diverso collocamento della casetta in legno in oggetto, né per questo deve alcuna indennità per l'imposizione di nuove condizioni e di revoca della concessione;

Art. 12

La rinuncia della concessione deve essere comunicata con lettera raccomandata R/R almeno tre mesi prima dell'effettivo scioglimento. In caso di rinuncia della concessione la casetta, qualora installata con le modalità di cui all'art. 1, non potrà essere rimossa in quanto la stessa sarà annessa al patrimonio comunale;

Art. 13

La presente convenzione non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14

L'inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà ipso iure la sua risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile;

Art. 15

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione, resa in forma di scrittura privata, sono assunte dal concessionario. In caso di controversie, le eventuali spese riguardanti la registrazione della presente scrittura sono interamente a carico del Concessionario;

Art. 16

Per ogni eventuale controversia giudiziaria è competente il Foro di Rieti.

Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per il Concedente e uno per il Concessionario si compone di n. 16 articoli su 4 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto Posta, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Massimiliano Giorgini

Associazione Uniti Per Sigillo

C.C. n. 05 del 27.05.2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Serenella Clarice



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Serenella Clarice


Raffaella Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Posta

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 1/6/2017 R.A. n° 500 e vi rimarrà fino al 16/6/2017.
Li 1/6/2017



IL MESSO COMUNALE
Nello ANGELINI

Nello Angelini

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente Deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 , senza reclami;

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini